REGOLAMENTO (CEE) N. 1570/84 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1984

recante sospensione temporanea e totale del dazio della tariffa doganale comune su taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che la produzione dei prodotti contemplati dal presente regolamento è attualmente insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono perciò soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che la Comunità ha interesse a sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su tali prodotti; che conviene che tale sospensione sia limitata ai prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg;

considerando che, vista la difficoltà di valutare con esattezza la prossima evoluzione della situazione economica nel settore interessato, è opportuno adottare tale misura di sospensione soltanto temporaneamente, stabilendone la validità in base all'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi autonomi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati in appresso sono totalmente sospesi dal 1° luglio al 31 dicembre 1984, a condizione che si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg:

a) ex 85.15 A III b) 2: proiettore video, contenenti 3 tubi a raggi catodici munito ciascuno di una lente;

b) ex 85.19 A: scatola di collegamento per sistema video;

c) ex 85.19 D: sistema di unità di controllo e comando per sistemi video;

d) ex 92.11 B: riproduttore di videonastri.

2. Il controllo della destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. DELORS